

ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO PERUVIANO

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2026, il giorno 15 del mese di settembre i Signori:

- **CASTANEDA CIEZA Rosmery Edith**, nata il 09 marzo 1965 in Perù e residente a Bolzano (BZ), via Claudia Augusta n. 59 – codice fiscale **CSTRMR65C49Z611Y**, cittadina italiana;
- **LAZARO CORAZON Nelly Abilia**, nata il 25 settembre 1965 in Perù e residente a Bolzano (BZ), via del Ronco n. 13 D – codice fiscale **LZRNL65P32Z611F**, cittadina peruviana;
- **LA ROSA MEDRANO Alessia**, nata il 15 febbraio 2007 a Bolzano (BZ) e residente a Laives (BZ), via John Fitzgerald Kennedy n. 268 – codice fiscale **LRLSS07B65A952B**, cittadina italiana.

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta e senza fini di lucro denominata **ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO PERUVIANO**

Art. 2) L'Associazione ha sede in **via Volta n. 1 a Bolzano (BZ)**. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

Art.3) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR.

Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo.

Art. 4) Sono Organi Sociali:

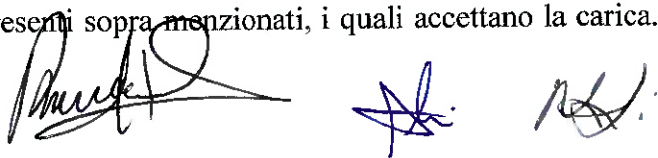
- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

Art. 6) La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo.

Art. 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Signori presenti sopra menzionati, i quali accettano la carica. Gli stessi, seduta stante, eleggono Presidente



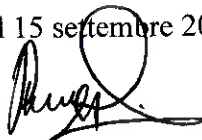
Castaneda Cieza Rosmery Edith, Vice Presidente **Lazaro Corazon Nelly Abilia** e Segretario **La Rosa Medrano Alessia**, i quali accettano le rispettive cariche.

Art. 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto in Bolzano il 15 settembre 2026:

Presidente: Castaneda Cieza Rosmery Edith



Vice Presidente: Lazaro Corazon Nelly Abilia



Segretario: La Rosa Medrano Alessia



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO PERUVIANO

Art.1)

E' costituita l'associazione culturale per l'attività denominata "**Associazione Culturale Circolo Peruviano**".

L'Associazione ha sede in Bolzano, via A. Volta n.1 ed ha durata illimitata.

Art.2)

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Art.3)

L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura peruviana e latina in genere. In particolare l'Associazione si propone di:

a) organizzare serate di musica e balli di origine latina;

b) eventi, convegni, documentari per bambini ed adulti, per mantenere viva la cultura peruviana e sudamericana in genere;

c) organizzare feste a tema, compleanni o altra attività rivolta agli associati o tesserati.

Art.4)

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa.

Art.5)

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art.6)

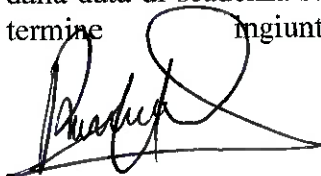
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

Art.7)

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.8)

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.



La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.

Art.9)

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art.10)

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art.11)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. Art. 12
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.12)

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art.13)

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 15 comma 2.

Art.14)

L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto: ogni anno elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

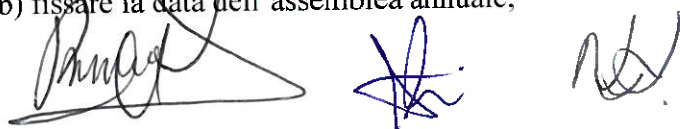
Art.15)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto di un minimo di tre membri; tutti i componenti durano in carica un anno e possono essere rieletti. I membri del consiglio direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.

Art.16)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) stabilire annualmente il calendario delle attività associative
- b) fissare la data dell'assemblea annuale;



- c) redigere il rendiconto annuale;
- d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- f) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- h) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
- i) formulare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art.17)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui un designato Vicario, ed un Tesoriere.

Art.18)

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto, quando vengono a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art.19)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Art.20)

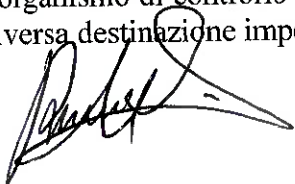
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la non trasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la loro non rivalutabilità.

Art.21)

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Art.22)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal l'art. 15, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

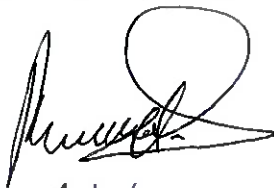


Art.23)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, nonché alle norme sull'ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.

Bolzano, lì 15 settembre 2026

Presidente: Castaneda Cieza Rosmery Edith



Vice Presidente: Lazaro Corazon Nelly Abilia



Segretario: La Rosa Medrano Alessia

